



Rivista N°: 2/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 12/04/2023

AUTORE: Stefano Agosta*

LINGUAGGIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E CONSENSO (A MARGINE DI UNA RECENTE TENDENZA IN TEMA DI COMUNICAZIONE CON L'OPINIONE PUBBLICA)**

LANGUAGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND CONSENSUS (ON THE SIDELINES OF A RECENT TREND IN COMMUNICATION WITH THE PUBLIC)

Sommario: 1. La divulgazione del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale: benefici e rischi sul micro-piano del linguaggio e sul macro-piano del consenso pubblico. – 2. La prospettiva de collatione condita (a proposito della conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente): il contenente formale. – 3. (Segue): il contenuto sostanziale. Il linguaggio ex ante-in entrata (del quesito referendario) ed ex post-in uscita (della conferenza stampa). – 4. La prospettiva de collatione condenda: le criticità emerse ed il centrale rilievo acquisito dall'adesione da parte dell'opinione pubblica. – 5. La conferenza stampa come "occasione mediatica" di arricchimento (in astratto) ovvero di impoverimento (in concreto) del consenso pubblico. – 6. Un prezioso canale mediatico (più che da abbandonare soprattutto) da perfezionare: l'elaborazione di una griglia di parametri al servizio di una migliore implementazione della Costituzione (e di una maggiore diffusione dei suoi valori nell'opinione pubblica).

1. La divulgazione del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale: benefici e rischi sul micro-piano del linguaggio e sul macro-piano del consenso pubblico

Quella della distanza che fisiologicamente separa il linguaggio, per così dire, comune da quello più propriamente tecnico-giuridico è, come noto, questione non poco conosciuta e

* Ordinario di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina.

** Intervento al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Lingua Linguaggi Diritti" giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

fatta oggetto di studi ormai classici ed abbastanza risalenti nel tempo¹. Entro il più ristretto perimetro del secondo, meritevole di un supplemento di indagine – perché ancora fecondo di interessanti spunti teorico-ricostruttivi – risulta senz'altro il tema del linguaggio cui ricorrono i soggetti pubblici nel diffondere presso la pubblica opinione il contenuto delle proprie decisioni. Tra questi ultimi, per quanto più da vicino concerne adesso il presente contributo, un posto senz'altro di rilievo se lo è gradatamente conquistato proprio la Corte costituzionale (non per caso fatto oggetto, ancora di recente, di approfondimento da parte di autorevole dottrina²).

Proprio nell'ipotesi appena richiamata, e a differenza degli altri organi costituzionali, sarebbe del resto possibile apprezzare quella palpabile tensione invero esistente tra il linguaggio, per dir così, *ab intra* ovvero *ab extra* della pronunzia stessa. Mentre difatti il primo tenderebbe più ad ispirarsi al duplice canone, rispettivamente, della *chiarezza-precisione* e della *intelligibilità* delle espressioni usate, non altrettanto sembrerebbe invece accadere al secondo. In quanto relativo al (logicamente-cronologicamente successivo) momento della *divulgazione* del contenuto del verdetto reso, è difatti naturale che siffatto linguaggio miri – sul micro-piano della lingua, appunto – ad un “innalzamento”, sia nel senso (orizzontale) della diffusione che in quello (verticale) della penetrazione nella comunità dei cittadini, del tasso di comunicazione istituzionale del giudice delle leggi: il quale poi si converte, o dovrebbe farlo, sul macro-piano del consenso in un “aumento” del grado di adesione spontanea alle sentenze costituzionali da parte della cittadinanza.

Oltremodo irrealistico – oltre che assai ingenuo – sarebbe tuttavia credere che, pur partendo da tale condivisibile premessa, simile complessa operazione di diffusione centri, con geometrica certezza, sempre i risultati attesi. In non poche occasioni al contrario – come peraltro si sta, *infra*, per vedere – tale attività potrebbe piuttosto rischiare di tradursi in una sorta di *boomerang* per l'autrice sul profilo della lingua così come, pure, su quello del consenso.

Con riferimento al primo versante, difatti, ad un “aumento” del livello di divulgazione potrebbe finire non di rado per corrispondere un *inversamente* proporzionale “abbassamento” del complessivo tasso di giuridicità degli idiomi impiegati (si pensi, al riguardo, al pur prezioso canale in tal senso offerto³, rispettivamente, dai comunicati stampa⁴ e dalle conferenze dei

¹ Cfr., tra i tanti, C. BIAGIOLI, *Elementi per la definizione di un linguaggio per la rappresentazione di testi normativi giuridici*, in *Informatica e dir.*, 1988, 33 ss.; G. CONTE, *Il linguaggio giuridico forense: forma stile funzione*, in *Giust. civ.*, n. 3/2014, 647 ss.; i contributi di AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea*, Senato della Repubblica, 2017, in www.senato.it.

² Così, R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore e della Corte costituzionale* (versione provvisoria), in www.associazionedeicostituzionalisti.it (2022), spec. 4 ss. – oltre che Id., *La buona scrittura e la qualità delle leggi*, in AA.VV., *La buona scrittura delle leggi*, a cura dello stesso R. Zaccaria, Roma, 2012, 9 ss. e *La lingua del legislatore ordinario e della revisione costituzionale*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3/2015, 1 ss. – cui si rinvia per le considerazioni immediatamente successive.

³ Cfr. M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020, part. 404.

⁴ In tal senso, *ex plurimis*, A. CELOTTO, *I comunicati stampa aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. cost.*, n. 5/2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari” della dichiarazione d'incostituzionalità*, in *Rivista AIC*, n. 2/2013, 1 ss.; A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa nel recente “caso Cappato”*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, a cura di D. Chinni, Napoli, 2019, 185 ss.; i contributi di AA.VV., *Forum – I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in www.gruppodipisa.it (15 maggio 2020), 358 ss.

Presidenti della Tribunale costituzionale⁵). Relativamente al secondo aspetto, tale “potenziamento” comunicativo – a seconda ovviamente del modo con cui venga pensato e nella pratica imbastito – potrebbe tendere ad una parimenti *inversamente* proporzionale “diminuzione” del grado di adesione intorno ai *dicta* del giudice delle leggi⁶.

Naturalmente non è certo qui in discussione il fondamento della legittimazione, sia consentito il termine, *a monte-trascendente* della Consulta quanto, piuttosto, l’ottenimento di un certo livello di consenso di tipo democratico e, in senso lato, più ampiamente politico. A differenza difatti della prima – avente la natura meta-democratica (e, in ultima istanza, giurisdizionale)⁷ che le ha *ab origine* assegnato la Carta fondamentale quale condizione necessaria e sufficiente per esercitare il suo ruolo nel sistema – il secondo deriva dal fatto che la Corte opera pur sempre, se si vuol dire così, *a valle* di quella legittimazione ed in una dimensione *immanente*. Con la conseguenza che l’effettivo tasso di concentrazione del consenso finisce molto per dipendere dall’incontro-scontro con la platea della cittadinanza delle proprie sentenze⁸: obiettivo, quello di coagulare intorno ai propri *dicta* un accettabile grado di adesione, com’è evidente, certo non *confessato* (né, ovviamente, confessabile) ma, altrettanto certamente, ben *soppesato* – specie se si tratti di un unico pronunciamento anziché un complessivo indirizzo giurisprudenziale – da parte di qualsivoglia giudice, soprattutto se costituzionale⁹.

Solo una disamina sul campo delle più recenti iniziative in tema di comunicazione istituzionale e delle variabili forme che quest’ultima ha nella pratica assunto – seppur breve e succinta come quella che ci si appresta a svolgere – potrebbe insomma confermare quanto esse si siano in effetti rivelate più o meno efficaci nel senso appena illustrato. O, il che è poi

⁵ «In particolare, delle conferenze stampa si ricordano qui i primi casi, ormai risalenti, del Presidente Saja; le conferenze stampa annuali, ormai divenute un modello consolidato; fino alla conferenza stampa del Presidente Amato del 16 febbraio 2022, in occasione delle decisioni di ammissibilità di alcuni quesiti referendari particolarmente rilevanti da punto di vista politico»: sul punto, R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore e della Corte costituzionale*, cit., part. 18 s.

⁶ In tal caso, il riferimento sarebbe proprio al tipo di conferenza stampa più recentemente inaugurato e su cui, *infra*, ci si sta per soffermare.

⁷ In oggetto, A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, 1994, spec. 325 ss.

⁸ Si richiama qui la celebre contrapposizione «immanente»-«trascendente» di C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma, 1984 (ma sul punto, già prima, ID., *Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente*, Milano, 1979) autorevolmente richiamata, ad esempio, da G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Quest. giust.*, n. 4/2020, 27 s.

Più di recente, tra i molti, cfr. L. MEZZETTI, *Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale*, in *Estudios Constitucionales*, n. 1/2010, 307 ss.; C. DRIGO, *Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma statunitense e spunti comparatistici*, Bologna, 2012; R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale*, Milano, 2017; G. BISOGNI, *La ‘politicalità’ del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giuristico contemporaneo*, Torino, 2017; D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. soc.*, n. 2/2018, 255 ss.; M. RAVERAIRA, *Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica*, in *Lo Stato*, n. 11/2018, 123 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, n. 1/2019, 251 ss. (rispetto al quale, R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone e E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, entrambi in *Quad. cost.*, n. 4/2019, rispettivamente, 757 ss. e 777 ss.); R. DI MARIA, *Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici”*. The final cut, in www.giurcost.org (7 gennaio 2020), 1 ss.

⁹ Cfr. M. LUCIANI, *L’incognita delle nuove norme integrative*, cit., spec. 408 s.

lo stesso, se tali pratiche, in altre parole: 1) si siano realmente tradotte in un *quid pluris* (e, proprio per ciò, in un *arricchimento*) in termini di riconoscimento ed adesione alle proprie pronunzie per il Tribunale costituzionale; 2) siano risultate del tutto *irrilevanti* (non essendosi dimostrate in grado, *id est*, di incidere significativamente sull'impatto persuasivo dei suoi *decisa* nei confronti dell'opinione pubblica); 3) per una beffarda eterogenesi dei fini¹⁰, si siano piuttosto convertite in un (opposto ed assai meno auspicabile e desiderato) *quid minus* e, dunque, in un *impoverimento*¹¹.

Che il rischio da ultimo paventato sia assai meno teorico ed astratto di quanto non possa, *prima facie*, immaginarsi lo si comprenderà meglio soltanto a richiamare alla mente la non lontana *occasione* (15 febbraio 2022) in tale direzione offerta proprio dalla conferenza stampa con cui l'allora Presidente della Corte costituzionale G. Amato ha ritenuto di dover illustrare ai giornalisti presenti – e, per tale tramite, ovviamente alla comunità dei cittadini complessivamente considerata – le ragioni del *dictum* di inammissibilità di talune richieste di referendum abrogativo: tra le quali è finita senz'altro per spiccare (com'era, d'altro canto, ampiamente prevedibile) proprio quella di «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)»¹².

Se non può difatti negarsi che il dialogo mediante le proprie decisioni possa invero essere per la Consulta più remunerativo (in termini di consenso) rispetto ad ogni generica attività di partecipazione pubblica intrattenuta dai singoli giudici¹³, è pur vero che proprio l'impatto di una conferenza come quella oggi in commento potrebbe rivelarsi interessante per il suo singolare porsi effettivamente al crocevia tra il primo e la seconda.

2. La prospettiva de collatione condita (a proposito della conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente): il contenente formale

Per il non comune *contenente* formale (il mezzo di diffusione appunto rappresentato dalla conferenza stampa in epigrafe) – così come, pure, per il parimenti inusuale *contenuto* sostanziale (del linguaggio in essa precisamente utilizzato) – tale innovativo “esperimento” mediatico si dimostra di non poco interesse per lo studioso, e perciò si segnala, non solo in prospettiva, si passi l'impropria espressione, *de collatione condita* ma anche, se non soprattutto, *de collatione condenda*.

¹⁰ Il concetto viene, com'è noto, evocato nei più svariati ambiti: così, *ex multis*, M. LUCIANI, *I controlimiti e l'eterogenesi dei fini*, in *Quest. giustizia*, n. 1/2015, 84 ss.; G. UBERTIS, *Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?*, in *Arch. pen.*, n. 2/2017, 389 ss.; S. VINTI, *L'eterogenesi dei fini tradisce lo scopo e l'oggetto stesso della disciplina sui contratti pubblici*, in *Federalismi*, n. 12/2020, 252 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia e l'eterogenesi dei fini*, in www.libertaegiustizia.it (16 maggio 2021); G. ANGIOLINI, *L'eterogenesi dei fini della disciolture cautelare. Conoscere per difendersi o difendersi dalla conoscenza?*, in *Arch. Pen.*, n. 1/2022, 1 ss.

¹¹ Sul cruciale punto, quindi, dovrà tornarsi, *infra*, in chiusura delle presenti notazioni.

¹² Il cui testo – come si ricorderà – avrebbe sottoposto all'elettore il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole 'la reclusione da 6 a 15 anni'; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole 'Si applicano'?» (consultabile in <https://referendum.eutanasialegale.it>).

¹³ Cfr. M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., 405.

Prendendo innanzitutto le mosse dalla prima prospettiva, con particolare riferimento al *contenente* formale vi è da dire che il Presidente dell'epoca non ha certo fatto mistero della precisa volontà di voler proseguire nell'alveo¹⁴ di una comunicazione istituzionale ispirata sempre più alla trasparenza per motivare una conferenza stampa nella quale *ad hoc* dar conto della dichiarata inammissibilità di tre delle otto iniziative referendarie complessivamente avanzate¹⁵. Il quale ultimo mezzo di diffusione, peraltro, da parte di taluni commentatori non è stato solo ritenuto assai *utile* ma, persino, *necessario* in luogo del più tradizionale e classico (ma, forse, un po' troppo asciutto e sbrigativo, in considerazione della peculiarità dell'occasione) comunicato stampa per almeno due ordini di cause. A parte la ragione inerente alla non sempre comoda comprensione del significato, a dir poco «esoterico»¹⁶, delle decisioni del giudice delle leggi per i non addetti ai lavori, è stata in particolare evidenziata la estrema delicatezza delle implicazioni del diritto che il cittadino si sarebbe visto riconoscere in caso di esito positivo della pronunzia referendaria: vale a dire, di mettere volontariamente fine alla propria esistenza al di là delle circostanziate condizioni imposte dalla giurisprudenza costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (la quale scelta, peraltro, larga parte della cittadinanza – a torto, o a ragione, in questo momento poco importa – riteneva ormai un riconoscimento quasi “dovuto” da parte dell'ordinamento¹⁷).

In linea anche con le più avanzate esperienze comparatistiche in tal senso, in questo frangente la Consulta ha insomma dimostrato di voler rinunciare al (o, comunque, largamente anticipare il) canale mediato-indiretto di conoscenza dei propri verdetti – tramite la consueta opera di *interpositio*, cioè, da parte del proprio ufficio stampa (attività questa più recente, per quanto appunto riguarda i propri comunicati) ovvero della dottrina (opera questa più risalente, con l'attività scientifica di annotazione che tradizionalmente la contraddistingue) – per abbracciarne *in toto* uno assai più immediato-diretto per la pubblica opinione¹⁸.

Tra i *media* di impiego ormai consueto e quelli invece di innovativa fattura, ben pochi dubbi possono invero nutrirsi sul fatto che nel corso del tempo l'armamentario comunicativo a disposizione del Tribunale costituzionale sia andato ampiamente arricchendosi¹⁹, per quantità orizzontale, e diversificandosi, per qualità verticale: così come pure, di pari passo, è andata esponenzialmente (e prevedibilmente...) estendendosi la letteratura specializzata dedicata

¹⁴ Già anteriormente scavato, invero, dai suoi predecessori (spec. Grossi, Cartabia e Coraggio).

¹⁵ In tal senso, J.S. BARTOLOMEI, *Referendum ed esternazioni alla Consulta*, in www.opinione.it (2 marzo 2022).

¹⁶ Cfr. M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., 407.

¹⁷ «Il confronto coi giornalisti», insomma, «non era solo utile, ma in certa misura necessario. In particolare in un caso come questo, della ammissibilità dei referendum, nel quale è in questione la possibilità per i cittadini di decidere di temi spesso per loro rilevanti, non basta certo un secco comunicato. E, per altro verso, la lettura delle sentenze della Consulta non è un esercizio agevole per tutti. Di conseguenza, spiegare e render conto in pubblico delle decisioni prese diventa quasi un obbligo»: sul punto, R. MANNHEIMER-P. PASQUINO, *Bravo Amato, la conferenza stampa sui referendum utile e necessaria*, in *Il Riformista* (22 febbraio 2022).

¹⁸ In oggetto, S. PAJNO, *La Corte “mediatica”: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Quest. giustizia*, n. 4/2020, 138.

¹⁹ Cfr. G. CATTARINO, *La Corte costituzionale e la comunicazione*, in <https://qds.it> (30 dicembre 2022).

alla materia²⁰. Seppur ricadente nell'ormai largamente conosciuto e capiente "contenitore" delle conferenze stampa, vi è da dire che dalla maggior parte di esse – si pensi alle rituali conferenze tenute, rispettivamente, in occasione della elezione del Presidente della Corte costituzionale ovvero con cadenza annuale per dar conto dell'attività svolta dalla stessa nei dodici mesi precedenti – l'iniziativa oggi in commento è tuttavia sembrata abbastanza discostarsi pur senza apparire agli occhi dei più del tutto irrituale.

Non semplice, almeno in questa circostanza, sviscerare le reali cause di tale, tutto sommato, diffusa impressione. Così ad esempio, *in bonam partem*, tale esperimento potrebbe essere semplicemente considerato l'ultimo e più evoluto *step* di una svolta comunicativa²¹ del giudice delle leggi che esibisce ormai radici lontane. *In malam partem*, tuttavia, non potrebbe nemmeno escludersi il rilievo di quest'ultimo come spia di un sistema dei poteri talmente usurato e compromesso da consentire a ciascuno di essi – *ivi* appunto compresa la stessa Consulta – quasi di fluttuare al suo interno come un *unicum* slegato da qualsivoglia vincolo nei confronti della comunità dei cittadini²².

²⁰ Così, tra i tanti, L. D'ANDREA, *La Corte costituzionale commenta sé stessa (attraverso le conferenze stampa del suo Presidente)*, in AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a cura di A. Ruggeri, Torino, 1994, 377 ss.; M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in AA.VV., *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, a cura di V. Tondi della Mura-M. Carducci-R.G. Rodio, Torino, 2005, 90 ss.; A. RAUTI, "Il tuo nome soltanto m'è nemico...". "Linguaggio" e "convenzioni" nel dialogo tra Corte costituzionale e opinione pubblica, in AA.VV., "Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin-G. Brunelli- A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli, 2006, 581 ss.; S. CASSESE, *Una lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, in *Quad. cost.*, 2009, 973 ss.; A. CELOTTO, *op. cit.*; A. PUGIOTTO, *La Corte costituzionale e i cittadini*, in www.unipd.it (23 aprile 2010); A. GRAGNANI, *op. cit.*; P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come "nodo" della rete*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, I, Torino, 2016, 658 ss.; P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in AA.VV., *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, a cura di G. Conti-P. Milazzo, Pisa, 2017, 109 ss.; D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit. (e Id., *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, a cura di P. Carrozza-V. Messerini-R. Romboli-E. Rossi-A. Sperti-R. Tarchi, Pisa, 2018, 281 ss.); G. D'AMICO, *Comunicazione e Persuasione a palazzo della Consulta*, in *Dir. soc.*, n. 2/2018, 237 ss.; D. STASIO, *Il ruolo sociale del giurista impone una comunicazione più inclusiva*, in *Quest. Giust.* (23 marzo 2018), 1 ss.; R. BIN, *op. cit.*; E. CHELI, *op. cit.*; A. MORRONE, *op. cit.*; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica*, cit., 77 ss.; A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Dir. soc.*, n. 4/2019, 735 ss.; A. VACCARI, *op. cit.*; P. CARNEVALE-D. CHINNI, *To be or not to be (online)? Qualche considerazione sul rapporto fra web e organi costituzionali*, in AA.VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in www.giurcost.org (25 novembre 2019).

Più di recente, *ex plurimis*, D. STASIO, *Il senso della Corte per la comunicazione* e L. FERRARELLA, *Prove di comunicazione della Corte costituzionale*, entrambi in *Quest. giustizia*, n. 4/2020, rispettivamente, 156 ss. e 167 ss.; A. FUSCO, *Un problema di civic constitutional culture: la legittimazione del giudice costituzionale tra nuovi canali di dialogo con la società civile e l'effettiva conoscibilità dell'organo*, e G. SOBRINO, «Uscire dal Palazzo della Consulta»: *ma a che scopo? E in che modo? La "rivoluzione comunicativa" della Corte nell'attuale fase della giustizia costituzionale*, entrambi in *Federalismi*, n. 15/2020, rispettivamente, 156 ss. e 172 ss.; i contributi di AA.VV., *Forum – I comunicati stampa della Corte costituzionale*, cit.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in *Federalismi*, n. 12/2021, 175 ss.; A. RUGGERI, *Intervento in Il Forum – Sull'introduzione dell'opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità*, in *Rivista "Gruppo di Pisa"*, n. 1/2021, 402 ss. nonché, volendo, S. AGOSTA, *La conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente: un terrarium di studio per i futuri rapporti tra Corte ed opinione pubblica*, in www.forumcostituzionale.it (4 febbraio 2023), 55 ss.

²¹ In tal senso, A.M. GRECO, *Dal "pelo nell'uovo" alle luci della ribalta. La terza vita di Amato, eterno "dottor Sottile"*, in www.ilgiornale.it (17 febbraio 2022).

²² «In un contesto di sfrangiamento dell'orbito dell'organizzazione costituzionale, in cui ogni organo sembra muoversi da 'monade eccentrica', secondo un'imprevedibile traiettoria propria (...) l'inusuale circostanza non ha», insomma, «suscitato particolare clamore, né al di fuori della cerchia di pochi addetti ai lavori, risulta esser stata ponderata e stigmatizzata»: sul punto, J.S. BARTOLOMEI, *op. cit.*

Quale che sia la risposta “giusta” da dare – ammesso, e non concesso, che su una materia talmente scivolosa ed incerta possa mai darsene una effettivamente “giusta” – è con le precisazioni appena svolte sul piano del contenente *formale* che è adesso possibile sinteticamente passare al parimenti inusuale contenuto *sostanziale* della conferenza stampa in esame: avendo specifico riguardo – come, peraltro, lo stesso oggetto del seminario siciliano, in cui il presente intervento è stato svolto, imponeva – al linguaggio utilizzato. La precipua evidenza assunta dal quale ultimo, tuttavia, intanto sarà possibile correttamente apprezzare, per così dire, *ex post*-in uscita (con riferimento, in altre parole, all’impiego che di esso è stato effettivamente fatto dal Presidente, in sede appunto di conferenza stampa) in quanto venga congiuntamente in considerazione con quello, sia consentito il termine, *ex ante*-in entrata (invece utilizzato, *id est*, dal comitato promotore del referendum in epigrafe). Senza una disamina del secondo, d’altro canto, la comprensione e valutazione del primo risulterebbero irrimediabilmente monche di un loro presupposto logico-cronologico essenziale.

Accomunate dal fatto di essere stati unanimemente considerati quelli a più elevato tasso di “politicità” nel complesso degli otto quesiti referendari sottoposti al vaglio del Tribunale costituzionale – per avviare quindi la riflessione dal suddetto profilo *ex ante*-in entrata – le richieste di abrogazione, rispettivamente, (totale) «di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope» e (parziale) «dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)» hanno com’è noto finito per condividere il medesimo destino, andando entrambe incontro alla declaratoria di inammissibilità.

3. (Segue): il contenuto sostanziale. Il linguaggio ex ante-in entrata (del quesito referendario) ed ex post-in uscita (della conferenza stampa)

In entrambi i casi appena richiamati, invero, l’obiettivo *concretamente* emerso e scrutinato in giudizio sarebbe poi risultato assai distante da quello *astrattamente* preso di mira durante la campagna referendaria e, come tale, esposto al corpo elettorale.

Lasciando per il momento da parte quello sulla cannabis (il quale, com’è ovvio, meriterebbe una trattazione a sé stante, a partire dalla sent. n. 51/2022²³) per soffermarsi adesso solo sul quesito avente ad oggetto l’uccisione del soggetto col suo consenso, in giudizio appariva ben presto chiaro come esso non puntasse affatto ad una ristretta e circostanziata *species*²⁴ bensì, e molto più in alto, ad un più ampio ed indeterminato *genus*. Il riferimento non

²³ In oggetto, tra i molti, AUTORE NON INDICATO, *La sentenza della Corte costituzionale sull’inammissibilità del referendum in materia di coltivazione di stupefacenti*, in www.sistemapenale.it (3 marzo 2022); S. BARGIACCHI, *Sentenza n. 51 del 2022*, in *Nomos*, n. 1/2022, 1 ss.; S. MARANI, *Referendum droghe: la Consulta spiega le ragioni dell’inammissibilità*, in www.altalex.com (3 marzo 2022).

²⁴ «Nel cappello iniziale alla conferenza stampa», d’altro canto, «Amato [aveva] provato a spiegare nel dettaglio perché il quesito sul Fine Vita [aveva] visto così tante polemiche sia prima che dopo la sentenza della Consulta: ‘Dire ‘Referendum sull’eutanasia’ [ha destato] nelle persone che ascolta[va]no la legittima aspettativa che si [trattasse] su referendum che [aveva] ad oggetto le persone che [stavano] soffrendo e che [erano] incurabili,

risultava, cioè, alla sola fattispecie del *suicidio* medicalmente assistito nei confronti di persona *ammalata* (com'è noto esattamente delimitata, peraltro, dalla Corte costituzionale a partire dall'ord. n. 207/2018²⁵) quanto, piuttosto, ad ogni *soppressione* per mano altrui pianificata da qualsivoglia persona *non malata*²⁶. Né – a pensarci bene – le cose sarebbero potute obiettivamente andare molto diversamente per la solidissima ragione che non si sarebbe potuta togliere di mezzo, mediante appunto l'abrogazione, una previsione che nel codice penale... tecnicamente non c'era mai stata²⁷.

Nonostante la pronta, e invero assai piccata e dura, replica da parte dei più noti esponenti dei comitati promotori coinvolti sul punto²⁸, la complessiva sensazione è in sintesi stata quella di una proposta referendaria irrimediabilmente gravata da una vera e propria *zavorra* originaria, frutto di un'ambiguità letterale di partenza: sin dal principio si era, in altre parole, parlato di *eutanasia* (con tutte le delimitazioni mediche e giuridiche ad essa conseguenti...) quando, invece, trattavasi di vero e proprio *omicidio del consenziente*²⁹. Detto con altri termini (seppure al tirar delle somme è, poi, eguale): pretendendo di centrare un obiettivo ben più ambizioso ed ampio (l'altrui soppressione consensuale) di una mera porzione in esso ricom-

quelle di cui questa Corte si è occupata aprendo la depenalizzazione del suicidio assistito nella decisione sul suicidio assistito». Per il neo-presidente 'Sarebbe [stato] spaventosamente ingiusto considerare inammissibile un referendum sull'eutanasia': cfr. N. MAGNANI, *Amato, conferenza stampa referendum/“Stop quesiti eutanasia e cannabis: ecco perché”*, in www.ilsussidiario.net (16 febbraio 2022).

²⁵ Su cui solo di recente, *ex multis*, U. ADAMO, *È (resterà) due senza tre? Sull'“incostituzionalità prospettata”: criticità ulteriori di una tecnica decisoria già di per sé problematica*, in www.giurcost.org (28 giugno 2022); F. CIRILLO, *La rotta è già tracciata. Quadro normativo e proposte di legge sul fine vita*, in www.osservatorioaic.it (6 settembre 2022); F. GIRELLI, *L'ordinanza Cappato” e il fattore tempo nella giustizia costituzionale*, in www.giurcost.org (9 maggio 2022); A. RUGGERI, *Fine-vita (problemi e prospettive)*, in www.giurcost.org (30 gennaio 2023).

²⁶ «'Non è stato'», insomma, «'presentato alcun referendum sulla eutanasia, ma un referendum sull'omicidio del consenziente, che si occupa anche di chi non è malato o di chi soffre'»: ecco perché l'allora Presidente dichiarava «'Mi ha ferito sentirmi dire che non conosciamo la sofferenza, ha ferito tutti noi. Ma l'omicidio del consenziente prevede casi diversi rispetto l'eutanasia'»: così, nuovamente, N. MAGNANI, *op. cit.*

«'Peccato'», *id est*, «'che il referendum non fosse sull'eutanasia ma sull'omicidio del consenziente'» contemplato «dall'articolo 579 Codice penale, cioè da una fattispecie che include ben più ipotesi rispetto a quella dell'eutanasia»: in tal senso, J.S. BARTOLOMEI, *op. cit.*

²⁷ «Ora, va chiarito che (...) tutti i giuristi che solo in questi ultimi mesi hanno trattato l'argomento (...) che la pensassero in un modo o nell'altro, sapevano che il termine eutanasia non si trova nel codice penale. Né in particolare nel famoso articolo 579 del codice in questione che punisce l'omicidio di consenziente, oggetto del quesito referendario»: «l'eutanasia come noi la intendiamo oggi – cioè l'atto medico che porta un paziente sofferente a richiedere a terzi di essere ucciso in un modo rapido diretto e indolore – non era infatti neanche ipotizzata quando fu scritto il codice Rocco, quasi un secolo fa (e il termine negli ultimi decenni era sostanzialmente legato al genocidio degli ebrei): sul punto, M. RICCIO, *Lo strano caso della conferenza del presidente Amato*, in www.micro-mega.net (18 febbraio 2022).

²⁸ «'Il presidente Amato ha detto cose non vere, oggi si direbbe *fake news*' in merito ad entrambi i referendum. 'Siamo stati accusati di aver barato sui titoli dei quesiti. Qual è l'elemento di occultamento di verità di questa dichiarazione? Il fatto che i quesiti che sarebbero stati posti in votazione al popolo italiano sono scritti non dai comitati promotori ma dalla Corte di Cassazione. Dire che nel quesito si parlava di eutanasia e non di omicidio del consenziente contiene una manipolazione della realtà'»: così M. Cappato – promotore appunto della campagna “Eutanasia legale” (oltre che tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni) – in A. STELLA, *I comitati attaccano Amato: “Fake news su eutanasia e cannabis”*, in www.ilriformista.it (18 febbraio 2022).

²⁹ «'Il presidente Amato ci ha spiegato che c'è stato un errore di fondo, direi un peccato originale. Tutti pensavamo si stesse parlando di eutanasia ma in verità trattavasi di omicidio di consenziente'»: in oggetto, M. RICCIO, *op. cit.*

presa (il mero suicidio medicalmente assistito), la richiesta abrogazione avrebbe finito per determinare «un errore generato da una sorta di sineddoche logico-linguistica al contrario, un equivoco lessicale»³⁰.

Solo dopo aver preso brevemente spunto da tale vistosa *aberratio ictus* di fondo – poco importa in questa circostanza provare a dimostrare se fortemente voluta, e cercata, oppure no – evidentemente provocata, come si anticipava, dal linguaggio impiegato *ex ante*-in entrata, è ora forse possibile più agevolmente passare in rassegna quello usato, si passi l'espressione, *ex post*-in uscita dall'unico vero protagonista della conferenza stampa in commento. A parere del quale, d'altro canto, sarebbe stata proprio «'la parola eutanasia che ha portato tutto questo problema: il referendum era sull'omicidio del consenziente ed esso sarebbe stato ammesso per casi ben più numerosi di quelli sull'eutanasia. A questo punto se lo veda il Parlamento il problema, già che c'è: questo problema delle parole fuorvianti mi ha obbligato ad essere qui per spiegare al meglio il tutto'»³¹.

Se ben poco ha invero a che fare con quello impiegato “dentro” e, per ciò, col contenuto del *decisum* di inammissibilità di cui alla sent. n. 50/2022³² – per riprendere ora la distinzione che si faceva in apertura del presente contributo – va insomma da sé che il linguaggio di cui adesso si discorre tutto ha, invece, a che vedere con quanto è stato dichiarato “fuori” (cioè, nella divulgazione successiva di essa a ridosso della camera di consiglio).

Da questo punto di vista, oggettivamente non poche, né secondarie, sono state – se si vuole, solo per mera comodità espositiva, ribattezzarle così – le *luci* esibite da questo pur esotico intervento, sia sul piano del merito che su quello metodico. A fronte delle quali ultime, ad ogni modo, almeno altrettante sarebbero le *ombre* che richiedono di essere opportunamente affrontate, e soprattutto dissipate, in vista di un eventuale riutilizzo per il futuro³³. Prendendo quindi le mosse dal profilo del *merito* poc'anzi richiamato, certamente da apprezzare

³⁰ «Si dava», vale a dire, «per scontato che del reato di omicidio del consenziente i proponenti il referendum intendevano riferirsi solo a una parte. Insomma, per dirla in maniera più semplice, si rischiava di buttare via anche il bambino con l'acqua sporca»: cfr., ancora, M. RICCIO, *op. cit.*

³¹ «Così ha spiegato il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato aprendo la conferenza stampa su Vimeo al termine dell'esame sugli 8 referendum presentati in Consulta»: così, N. MAGNANI, *op. cit.*

³² Su cui pure – com'è noto – la dottrina si è ampiamente diffusa: v., tra i tanti, O. CARAMASCHI, *Diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione: un diverso bilanciamento è possibile? (a margine di Corte cost., sent. n. 50/2022)*, in www.giurcost.org (3 giugno 2022); R. D'ANDREA, *Inammissibile il quesito sull'omicidio del consenziente: tutela minima della vita o conferma del dovere di vivere?*, in www.sistemapenale.it (1° aprile 2022); G. LUCCIOLI, *Le ragioni di un'inammissibilità. Il grande equivoco dell'eutanasia*, in www.giustiziansieme.it (8 marzo 2022); S. PENASA, *Una disposizione costituzionalmente necessaria ma un bilanciamento non costituzionalmente vincolato? Prime note alla sentenza n. 50 del 2022 della Corte costituzionale*, in www.diritticomparati.it (17 marzo 2022); A. PUGIOTTO, *Eutanasia referendaria. Dall'ammissibilità del quesito all'incostituzionalità dei suoi effetti: metodo e merito nella sent. n. 50/2022*, in *Rivista AIC*, n. 2/2022, 83 ss.; A. RUGGERI, *Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell'omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da Corte cost. n. 50 del 2022)*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2022, 464 ss.; F.A. SANTULLI, «Quando il mio ultimo giorno verrà»: *brevi riflessioni a margine di Corte cost. n. 50/2022 in materia di omicidio del consenziente*, in www.giurcost.org (2 maggio 2022); S. TROZZI, *Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo in materia di fine vita. La Consulta si pronuncia per l'inammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2022, 336 ss. nonché sia consentito rinviare a S. AGOSTA, *Un abito sartoriale di difficile conformità a Costituzione: brevi note a margine della pronuncia di inammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente*, in *Itinerarium*, n. 1-2/2022, 177 ss.

³³ ... e su cui, a breve, dovrà tornarsi in sede di qualche proposta finale.

sono ad esempio stati i riferimenti tanto all'*iter* decisionale in questo frangente seguito dal giudice delle leggi³⁴ quanto alla modalità elettronica per la raccolta delle firme³⁵.

Parimenti di pregio è stato aver voluto chiarire il *metodo* che si è precipuamente osservato (*recte*, dichiarato di seguire). Il quale non è stato certo – nonostante i «quesiti scritti male» – di andare «a cercare il pelo nell'uovo» bensì quello di permettere al voto popolare di esprimersi il più ampiamente possibile, alle condizioni date: nell'impossibilità difatti di «cambiare il quesito, il quesito è quello e noi dobbiamo valutare se quel quesito ha caratteristiche che lo rendono contrario alla Costituzione, il che significa che non lascia scoperti valori e diritti costituzionali irrinunciabili»³⁶.

La qual cosa – praticamente una dichiarazione di intenti in ordine al proprio *self-restraint* sul punto, potrebbe dirsi – tanto più condivisibile ed apprezzabile appare invero oggi specie se messa a confronto con quella progressiva dilatazione nella discrezionalità di giudizio cui è andata nel corso degli anni incontro la Consulta: a far data dal notissimo capostipite di cui alla sent. n. 16/1978 ed alacremenente proseguita (nonostante non poche oscillazioni ed incertezze³⁷) pressoché indisturbata sino ai giorni nostri³⁸. A fronte, dunque, di quella spessa coltre di imprevedibilità e «mistero»³⁹ che è andata tradizionalmente accumulandosi nel tempo sulla giurisprudenza in materia (sino ad avvolgerla pressoché del tutto come una sorta di impenetrabile nebbia), aver dichiarato di essersi impegnati «al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare» – «è banale dirlo ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare» ogni scusa «per buttarli nel cestino»⁴⁰ – non può che essere più che positivamente considerato.

4. La prospettiva de collatione condenda: le criticità emerse ed il centrale rilievo acquisito dall'adesione da parte dell'opinione pubblica

³⁴ ... avendo G. Amato «spiegato anche come il collegio giudicante abbia proceduto per giungere alla decisione. Senza un voto, ma attraverso una discussione che ha prodotto un consenso fra i giudici»: cfr. R. MANNHEIMER-P. PASQUINO, *op. cit.*

³⁵ Concludendo «infine sul futuro della raccolta firme», «Il Presidente della Consulta» considerava che «dopo l'allargamento alle firme elettroniche forse sarà necessario prendere provvedimenti perché rischia di decidere senza dialogo, a differenza della firma nei gazebo dove i cittadini possono acquisire la fase dialogica necessaria per i processi partecipativi. Si potrebbe decidere come Consulta sull'ammissibilità prima che partano le migliaia di raccolta firme online»: in tal senso, G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.*

³⁶ Sul punto, G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.*

³⁷ A partire da quel famigerato precedente, d'altro canto, il Tribunale costituzionale ha, com'è noto, «riservato per sé un'attività complessa e delicata, che la 'storia' della giurisprudenza in materia ha dimostrato esser imprevedibile ed anche non poco contraddittoria nei suoi esiti, andando ben al di là dello scarno controllo previsto nella Carta costituzionale e componendo così, tassello dopo tassello, un quadro assai ricco ed articolato di limiti al referendum la cui descrizione è tutt'affatto semplice»: in oggetto, A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, 382.

³⁸ Cfr., *ex plurimis*, P. ADAMI, *Referendum e ruolo della Corte costituzionale*, in *Quest. giustizia*, n. 1/2022, 1 ss.; U. ADAMO, *Intorno al giudizio sull'ammissibilità del referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)*, in www.osservatorioaic.it (1° febbraio 2022); M.R. DONNARUMMA, *L'inammissibilità del referendum sull'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale e l'istituto del referendum abrogativo*, in www.giurisprudenzapenale.com (aprile 2022).

³⁹ Così, M. FIORILLO, *op. cit.*, spec. 145 e, più di recente, S. PAJNO, *op. cit.*, 141.

⁴⁰ In tal senso, G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.*

Innanzi a questo positivo fronte di *luce* – come pocanzi si diceva – non può ad ogni modo ignorarsi l'esistenza di quell'egualmente esteso cono d'*ombra* che sembrerebbe aver parzialmente inghiottito l'iniziativa in esame: a partire da taluni argomenti pure nel *merito* impiegati a sfavore di un possibile *dictum* di ammissibilità. Da questo punto di vista si pensi, sopra tutti, al controverso esempio del «'ragazzo maggiorenne che in una sera triste, magari trovando un amico dopo una bevuta, avrebbe chiesto di aiutarlo al suicidio e la legge gliel'ho avrebbe concesso'»⁴¹.

Se non sono difatti mancate le voci che – nonostante l'inevitabile tasso di semplificazione imposto dal linguaggio parlato – si sono levate a difesa di tale richiamo⁴², almeno altrettante sono state quelle che ne hanno invece stigmatizzato il contenuto. Ciò evidentemente sul presupposto che proprio tale esempio (per quanto paradossale possa adesso sembrare) avrebbe finito per ingenerare nella comunità dei cittadini un disorientamento non troppo diverso da quello rilevato dall'allora Presidente proprio per giustificare l'inammissibilità del relativo quesito. Sul più che delicato punto, del resto, basterà appena rilevare che l'eventuale accoglimento del quesito referendario in epigrafe – proprio per come era stato originariamente formulato – avrebbe comunque fatto salve le ipotesi di cui all'art. 579, comma 3, cit.⁴³ (casi fra i quali, in altre parole, sarebbe pianamente rientrata proprio l'ipotesi portata ad esempio nella suddetta conferenza stampa⁴⁴).

E questo solo per restare al versante del *merito*: perché, anche passando a quello del *metodo*, non è che esso sia stato invero risparmiato da tutt'altro che benevole critiche tanto sul profilo più strettamente *tecnico-giuridico* che, soprattutto, su quello più ampiamente *politico* (nel senso che ora si preciserà). Procedendo dal primo, assai poco persuasiva è innanzitutto apparsa la sollecitazione rivolta dall'allora Presidente a chiunque potesse esibire un qualche interesse a rimuovere la disposizione indubbiata: allorquando, *id est*, è sembrata ventilarsi l'eventualità che il giudice delle leggi avrebbe potuto «'depenalizzare il suicidio assistito qualora ci fosse [stato] un ricorso incidentale sull'omicidio del consenziente'»⁴⁵.

Mentre sul piano fattuale tale circostanza non può naturalmente escludersi che possa prima o poi effettivamente realizzarsi (come, in effetti, sembra essere in oggetto accaduto

⁴¹ La qual cosa, tuttavia, non sarebbe stata «'possibile, il referendum non era purtroppo solo sull'eutanasia ma in generale sull'omicidio del consenziente. Ammettere questo quesito avrebbe aperto anche a casi nel genere'»: così, G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.*

⁴² Sul punto, R. COTA, *Conferenza stampa sui referendum, perché Giuliano Amato ha fatto bene a farla*, in www.ilriformista.it (18 febbraio 2022).

⁴³ Tale previsione, in ogni caso, prevede che continuino ad applicarsi «le disposizioni relative all'omicidio», per così dire, comune «se il fatto è commesso: 1. contro una persona minore degli anni diciotto; 2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

⁴⁴ «Ora, non è necessaria una particolare competenza giuridica per capire che proprio questi casi erano stati esclusi dalla eventuale depenalizzazione. E in verità credo che nessuno ricordi un caso accertato di omicidio di consenziente – dei già pochissimi noti alle cronache – che non sia riconducibile a una precisa condizione di sofferenza del richiedente»: in oggetto, M. RICCIO, *op. cit.* «La parte che riguarda le condizioni di deficienza psichica anche temporanea non sarebbe stata», in altre parole, «cancellata dal referendum. Il consenso non sarebbe stato considerato valido. L'esempio fatto da Amato sarebbe infatti ricaduto nel reato di omicidio doloso»: cfr. A. STELLA, *op. cit.*

⁴⁵ Così, G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.*

proprio nella drammatica vicenda Dj Fabo-M. Cappato), su quello meramente formale ha fatto quantomeno specie che l'allora Presidente avesse comunque lanciato «la suggestione che qualcuno [potesse compiere] un reato di omicidio di consenziente, ma nella precisa accezione eutanasi, ben si intenda»: e, ciò, senza dover necessariamente approdare pure alla conclusione (se non eccessiva, comunque, provocatoria) di «un presidente della Corte costituzionale che quasi sfida a compiere quello che - almeno a tutt'oggi - è un reato»⁴⁶.

Prima di venire al diverso profilo, per dir così, *politico*, preliminare appare una delimitazione terminologica: nel senso, cioè, che tale termine sarà assunto nella sua dimensione *ampia*, vale a dire che le decisioni della Consulta «hanno necessariamente un impatto più o meno importante sulla vita della polis (la società)», e non già in quella *ristretta*, «invece, in cui si usa l'aggettivo 'politico' per fare riferimento alle posizioni di una parte della vita politica, quale è un partito o anche un gruppo di interessi»⁴⁷. Sotto questo aspetto, se accettabile, e perfino doverosa, è stata quella parte del discorso in cui si è nuovamente invocato direttamente l'intervento *pro futuro* del legislatore⁴⁸, con altrettanta sicurezza non potrebbe dirsi, invece, di quella con cui ad essere chiamato *pro passato* in causa è invece stato direttamente il comitato promotore del referendum poi dichiarato inammissibile. Se messa del resto a confronto col diverso contegno invece complessivamente mantenuto dalle precedenti Presidenze (ad esempio quella di G. Coraggio⁴⁹), tale brusca virata impressa dall'allora Presidente G. Amato alla divulgazione pubblica da parte del Tribunale costituzionale – oltre ad apparire senz'altro assai più “mediatica” (nella forma) – nel frangente considerato è tuttavia suonata alle sensibili orecchie degli addetti ai lavori, così come pure a quelle della cittadinanza, anche ben più “politica” (nella sostanza)⁵⁰.

A chiarimento della quale ultima sensazione, d'altro canto, neanche troppo si è fatta invero attendere la reazione critica – sia al metodo che nel merito delle dichiarazioni rese – da parte delle personalità più rappresentative ed esposte dei suddetti comitati. Sul piano metodico, ad esempio, si è fatto notare che «'ascoltare la conferenza stampa del presidente Amato [avrebbe] dato la certezza di elementi di valutazione politica, perché si è trattato di una conferenza stampa politica'». Non diversamente, su quello del merito, si è tra l'altro rilevato che «'i giudizi emersi hanno minato agli occhi della opinione pubblica la credibilità dei comitati promotori, a cui è stata attribuita'», nella migliore delle ipotesi, «'l'incapacità tecnica di scrivere

⁴⁶ «E se la vicenda giudiziaria dell'imputato andrà a confrontarsi con la Consulta, [che] assicura che questa saprà assumere le decisioni che le competono»: in tal senso, M. RICCIO, *op. cit.*

⁴⁷ Sul punto, R. MANNHEIMER-P. PASQUINO, *op. cit.*

⁴⁸ Laddove, cioè, «Amato si fa portavoce di tutta la Corte Costituzionale e afferma: 'Noi siamo d'accordo sull'eutanasia, va benissimo il modello del suicidio assistito. Ci vuole una legge'»: in oggetto, G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.*

⁴⁹ ... il quale, «interpellato durante la conferenza stampa su relazione attività 2020 sul Ddl Zan, rispose di non averlo studiato 'proprio per non essere chiamato a dare un parere concreto sulle norme, ma sicuramente una qualche normativa è opportuna'»: cfr. J.S. BARTOLOMEI, *op. cit.*

⁵⁰ V., tra i molti, AUTORE NON INDICATO, *La conferenza stampa di Amato sui referendum*, in www.editoriale-domani.it (16 febbraio 2022); S. CANETTIERI, *Giuliano Amato show. Spiega i quesiti e striglia il Parlamento*, in www.il-foglio.it (16 febbraio 2022); P. VIETTI, *Amato spiega i no della Consulta e detta la linea al Parlamento*, in www.tempi.it (17 febbraio 2022).

dei quesiti referendari'» e, nella peggiore, «l'accusa di avere preso in giro milioni di persone firmatarie ed elettori'»⁵¹ (oltre che la stessa maturità dell'elettorato potenzialmente coinvolto⁵²).

All'esito di questa disamina, se vi è perciò un elemento che *de collatione condenda* sembra emergere con maggiore prepotenza sugli altri esso è senz'altro dato dal fatto che, nel rapporto che la mette costantemente in comunicazione con la comunità dei cittadini, la Corte costituzionale non possa continuare a fare sicuro ed esclusivo affidamento su quella che – con linguaggio letterario (dall'espressione inglese *plot armor*) – è denominata la c.d. armatura della trama (intesa, in altre parole, come «l'indispensabilità di un personaggio per la trama di un romanzo, gioco, film, ecc., che rende il personaggio impossibile da uccidere o eliminare»⁵³). Mentre di tale protezione sempre beneficerebbe difatti il protagonista di ogni racconto – al fine, appunto, di scongiurare l'improvvisa interruzione della narrazione – non altrettanto potrebbe dirsi, invece, per il giudice delle leggi. Non potendo quest'ultimo, com'è noto, contare su alcuno degli strumenti coercitivi messi in altri casi a disposizione dall'ordinamento, l'effettivo tasso di diffusione/penetrazione delle sue *pronunzie* nella cittadinanza molto (se non interamente) finisce per dipendere proprio dal grado di adesione spontanea che esse riusciranno a raccogliere intorno a sé⁵⁴.

5. La conferenza stampa come “occasione mediatica” di arricchimento (in astratto) ovvero di impoverimento (in concreto) del consenso pubblico

Volendo a questo punto ripercorrere al contrario (*recte*, a ritroso nel tempo) quel percorso, sin qui brevemente esposto, che dalla coagulazione del consenso sociale conduce all'importanza di un'efficace illustrazione pubblica della sentenza, ci si può agevolmente avvedere di come l'effettivo tasso di adesione spontanea ai verdetti della Consulta dipenda dal grado di controllo “diffuso”⁵⁵ che la pubblica opinione è capace di esercitare sul contenuto degli stessi; così come quest'ultimo molto è a sua volta influenzato dal livello di trasparenza di essi; il quale, come si è già capito – in un inevitabile gioco di rimandi logico-cronologici in cui il successivo necessariamente presuppone l'esistenza del precedente – dal suo canto non può

⁵¹ Cfr. M. Cappato, tesoriere dell'Associazione *Luca Coscioni* nonché M. Perduca («Ci hanno trattato da truffatori ed incapaci») e A. Soldo («Da Amato ci saremmo aspettati sobrietà e terzietà, non un tale show») – questi ultimi entrambi nel Comitato promotore del referendum abrogativo in tema di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – tutti cit. in A. STELLA, *op. cit.*

⁵² Perché «se Amato non [ha gradito] i termini della nostra propaganda politica non ha nulla a che vedere con l'ammissibilità, gli elettori non sono bambini e giudicano sulla base del contenuto del referendum»: così, nuovamente, M. Cappato cit. in A. STELLA, *op. cit.*

⁵³ Vale a dire «A character's indispensability to the plot of a novel, game, movie, etc., making the character impossible to kill or eliminate» in www.dictionary.com.

⁵⁴ In tal senso, A. PUGIOTTO, *op. cit.*, 22; S. PAJNO, *op. cit.*, 140 nonché, se si vuole, S. AGOSTA, *La conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente*, cit. spec. 59.

⁵⁵ Così, S. RODOTÀ, *La Corte, la politica, l'organizzazione sociale*, in AA.VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, a cura di P. Barile-E. Cheli-S. Grassi, Bologna, 1982, spec. 505 ss.; S. PAJNO, *op. cit.*, 148.

che essere profondamente condizionato dal tasso di più o meno ampia esplicitazione del *dictum* medesimo⁵⁶.

Così collocati in quella che potrebbe rappresentare (con estrema semplificazione) la “giusta” concatenazione temporale i molteplici “anelli” di questa peculiare “catena”, appare insomma chiaro che una diffusione del contenuto del *dictum*, come quella esattamente realizzata con la conferenza stampa in commento, ben potrebbe *astrattamente* offrire una “prestazione” assai più immediata ed efficiente – e, perciò, un *quid pluris* di *arricchimento* in termini di “rendimento” sul piano del consenso pubblico – di quanto non abbia sin qui prodotto il resto dell’armamentario comunicativo usualmente a disposizione del Tribunale costituzionale.

In un’ideale scala, per così dire, ad “esposizione pubblica crescente” da parte della Corte costituzionale – che veda cioè, rispettivamente, il comunicato-stampa (in cui alla comunità dei cittadini “si espone” l’ufficio stampa del giudice delle leggi), la motivazione della decisione assunta (con cui invece “si mostra”, seppur “da dentro”, direttamente la Consulta) e la conferenza stampa inerente alla decisione medesima (con cui, infine, il Tribunale costituzionale “si esprime da fuori”) – può ragionevolmente convenirsi sul fatto che assai più probabilità di intercettare la generale approvazione pubblica possa avercele proprio la citata conferenza, specie se messa a confronto con la “semplice” motivazione.

A partire, innanzitutto, dal diverso uditorio cui ciascuna rispettivamente tende (più i poteri dello Stato e la comunità dei chierici, per quanto riguarda la motivazione, maggiormente la variegata platea dei cittadini complessivamente considerata, relativamente alla conferenza) per giungere alla differente, sia consentito il termine, “tempistica di arrivo” al pubblico stesso (che vede appunto la conferenza tagliare il traguardo ben prima della conoscenza stessa della motivazione), tutto lascerebbe insomma propendere per una maggiore “forza persuasiva” di una conferenza stampa, diciamo pure, *in vivo* rispetto ad una motivazione inevitabilmente *in vitro*.

Che le cose poi vadano effettivamente così come teoricamente ci si attenda anche nella *pratica* esperienza – lo si è cercato di illustrare nelle pagine che precedono – è, ad ogni buon conto, tutto un altro paio di maniche. Proprio lo strascico di roventi polemiche, non solo politiche, che la conferenza in esame ha finito per lasciare dietro di sé sta casomai plasticamente a confermare una serie di rischi per il (o, comunque, un complessivo *quid minus* di impoverimento del) tasso di consenso pubblico intorno all’operato della Corte costituzionale⁵⁷.

⁵⁶ Sul punto, *ex multis*, E. NOELLE-NEUMANN, *The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion*, in *Journal of Communication*, n. 24/1974, 43 ss.; G. DEMURO, *Opinione pubblica e decisione politica*, in www.lacostituzione.info (17 novembre 2017); P. MANCINI, *Opinione pubblica*, in *La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche*, a cura di F. Lever-P.C. Rivoltella-A. Zancchi, in www.lacomunicazione.it (6 febbraio 2023).

⁵⁷ «Davanti alle critiche feroci lanciate da Marco Cappato contro la Consulta e contro il suo Presidente, Amato replica ‘Cappato poteva risparmiarsi le cattiverie, per lui era più opportuno riflettere su cosa stava facendo. Cappato parla di eutanasia e presenta un quesito sull’omicidio del consenziente. Mi conosce da anni, sono assai meno politico di lui’»: v. G. Amato in N. MAGNANI, *op. cit.* «Come un attore politico e non un alto magistrato, Amato ha voluto riassumere i nodi essenziali delle ragioni di inammissibilità, ben prima della pubblicazione delle sentenze, alimentando una polemica con il comitato promotore del fronte radicale, in persona di Marco Cappato, che lo ha spinto a dire: ‘la decisione è stata presa sulla base di criteri previsti dalla Costituzione. Io sono assai meno politico di lui’»: cfr. J.S. BARTOLOMEI, *op. cit.*

Nell'attuale e perdurante congiuntura di estrema *incertezza* (quando non di vera e propria *afasia*⁵⁸) esibita dalle istituzioni democratiche in ambiti talmente delicati e complessi vale a questo punto la pena chiedersi quale strada sia (più che accettabile soprattutto remunerativa o, ad ogni modo) maggiormente utile percorrere per il giudice delle leggi sul piano dell'adesione da parte dell'opinione pubblica. Se, cioè, sia meglio ripiegare su un *self-restraint* rispetto a tale sviluppo comunicativo: sulla scorta del fatto che esso si mostri comunque «prevaricatore del disegno della forma di governo e dimentico che il Parlamento è sovrano, quindi destinato ad esprimersi pure non legiferando, mentre la Consulta resta un organo di garanzia»⁵⁹. Ovvero se sia preferibile accettare che la divulgazione pubblica delle proprie decisioni possa per il futuro tornare ad assumere nuovamente le forme di tale (se non protagonismo quantomeno) attivismo mediatico da parte del suo Presidente *pro tempore*: anche in considerazione del progressivo riposizionamento nel sistema complessivamente assunto dalla Corte proprio negli ultimi anni⁶⁰.

Tra *niente* (inteso, in altre parole, come un diametrale *revirement* sul punto⁶¹) e *tutto* (un attivismo, se si vuol dire così, a briglia sciolta, che faccia magari affidamento sul solo prudente buon senso del/la Presidente di turno), un dinamismo, si passi l'espressione, ragionevolmente “temperato” potrebbe per il futuro rappresentare almeno *qualcosa*. Se opportunamente calibrato, del resto, tale attivismo ben potrebbe aspirare a conseguire almeno due, più che auspicabili, obiettivi. Per un verso, esso potrebbe appagare quell'esigenza di riconoscimento ed approvazione da parte della comunità dei cittadini senza necessariamente implicare anche una «sovraesposizione» del Presidente («che non è da salutare con favore nell'era della personalizzazione, che conosce repentine esaltazioni e non meno repentine *damnationes* delle figure individuali»⁶²). Per un altro verso, esso ben potrebbe comunque evitare un'indebita *reductio ad unum* della stessa Corte («non solo perché l'opinione pubblica sarà portata a identificarla sempre più con il suo Presidente, nelle congiunture favorevoli e in quella negative, ma anche perché è alla Corte, nella sua collegialità, che la decisione finale del caso deve essere imputata»).

Lungi dal dover essere (seccamente e drasticamente) *abbandonato* al suo destino, insomma, quanto di buono c'è stato in quell'attivismo mediatico – pure esibito nella vicenda in epigrafe – ai fini di un suo eventuale riutilizzo futuro meriterebbe quantomeno di essere, in qualche misura, *moderato* attraverso una serie di parametri di riferimento. La possibile obiezione che allo stato comunque non si conoscano efficaci strumenti per vincolare in concreto le scelte comunicative perseguite da ciascuna Presidenza non vale difatti ad escludere *a priori* l'utilità in astratto di ricostruire almeno una possibile “griglia” di riferimento in tal senso.

⁵⁸ In oggetto, L. MANCONI, *Referendum, l'afasia della politica*, in www.repubblica.it (12 ottobre 2021).

⁵⁹ Cfr. J.S. BARTOLOMEI, *op. cit.*

⁶⁰ In tal senso, ad esempio, R. GARGIULO, *Il diritto penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale degli ultimi anni*, in *Quest. giustizia*, n. 4/2020, spec. 232 s. (e bibliografia *ivi* citata).

⁶¹ Premesso che nulla naturalmente esclude che pure siffatta pratica – non dissimilmente da altre che l'hanno in passato preceduta – potrebbe invero non stabilizzarsi mai (o, il che è poi lo stesso, rimanere per sempre relegata ad un mero ed episodico fatto).

⁶² Cfr. M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., part. 411 (cui si rinvia anche per la citazione immediatamente successiva).

6. Un prezioso canale mediatico (più che da abbandonare soprattutto) da perfezionare: l'elaborazione di una griglia di parametri al servizio di una migliore implementazione della Costituzione (e di una maggiore diffusione dei suoi valori nell'opinione pubblica)

Obiettivamente poco realistico sarebbe a questo punto immaginare che per scongiurare ogni potenziale uso distorto (o, persino, abuso) dello strumento comunicativo sin qui illustrato possano aprioristicamente trovarsi dei criteri, come usa dirsi, buoni per tutte le stagioni (o per tutte le Presidenze...). Assai più fattibile – o, comunque, in maniera sensibilmente più accettabile – sarebbe tuttavia provare a rintracciare tali canoni *case by case*: in prima battuta estrapolandoli, *id est*, dalla pratica – magari proprio a partire da tale prima trascorsa esperienza affinché possano già acquistare un qualche rilievo di precedente per il futuro – per poi eventualmente razionalizzarli ed elevarli a modello di comportamento, in un secondo momento.

Va naturalmente da sé che a venire qui in considerazione non sarebbero tanto parametri di natura più strettamente soggettiva – imprevisi e, soprattutto, imprevedibili per il futuro – quanto, piuttosto, quelli riconducibili ad un contesto più oggettivamente verificabile. Così, per intendersi, ai presenti fini a ben poco servirebbe il riferimento alla personalità individuale dello/della stesso/stessa Presidente *pro tempore* ed al modo con cui questi/a intenda interpretare il proprio ruolo in materia⁶³: ad esempio *soft*, qualora si limiti ad allinearsi alla, pur fondamentale e consolidata, prassi della relazione annuale sull'attività della Consulta; ovvero *hard*, se decida invece di spingersi oltre fino, appunto, ad un'iniziativa in tutto e per tutto eguale alla conferenza stampa oggi in commento (magari persino rinunciando alla presenza del giudice redattore della pronuncia volta per volta considerata, per “esporsi” solitariamente ed in prima persona al cospetto della cittadinanza⁶⁴).

Limitandosi quindi ai soli criteri (il più possibile) oggettivi, quanto essi possano poi effettivamente influenzare la scelta di riproporre un incontro di illustrazione pubblica come quello avutosi nel 2022 è nodo invero difficile, se non del tutto impossibile, da sciogliere adesso. Lasciata dunque per il momento da parte ogni misurazione del possibile *quantum* di tale condizionamento, in questo conclusivo passaggio del ragionamento sin qui svolto sarà sufficiente accontentarsi di circostanziare il più semplice *an* di esso⁶⁵: vale a dire a partire da almeno tre principali fattori – tra di loro non certo disgiunti bensì logicamente-cronologicamente collegati,

⁶³ Così, S. PAJNO, *op. cit.*, 138 (anche per le considerazioni immediatamente successive).

⁶⁴ Che tale ipotesi possa essere o meno qualificata come vera e propria “esternazione atipica” del Presidente potrebbe poi discutersi: v., tra i tanti, S. ALOISIO, *Alcuni cenni sull'evoluzione delle esternazioni del Presidente della Corte costituzionale e sulle prospettive del fenomeno*, G. AZZARITI, *Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema costituzionale italiano* e G. GEMMA, *Potere di esternazione del Presidente della Corte costituzionale: quali limiti?*, tutti in AA.VV., *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, a cura di P. Costanzo, Torino, 1996, rispettivamente, 169 ss., 182 ss. e 201 ss.; M. BUQUICCHIO, *Contributo allo studio delle esternazioni del presidente della Corte costituzionale*, Bari, 2000; A. PIROZZOLI, *Il potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale*, Napoli, 2013, spec. 168 ss.; A. ARENA, *L'esternazione del pubblico potere*, Napoli, 2019, spec. 7 ss.

⁶⁵ Per le considerazioni che seguono, volendo, S. AGOSTA, *La conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente*, cit., spec. 61 ss.

per dir così, “a cascata” – quali, rispettivamente, il contesto, il giudizio instaurato innanzi al Tribunale costituzionale nonché il precipuo oggetto della conferenza stampa.

Prendendo innanzitutto le mosse dal primo, perlomeno due potrebbero essere gli indicatori da prendere in considerazione ai fini dell'esposizione pubblica del verdetto: con riferimento, cioè, al grado di *mediatizzazione* del contesto (se scarsamente, mediamente od altamente “mediatizzato”⁶⁶) ovvero a quello di *polarizzazione* di esso⁶⁷. Rispetto a quest'ultimo, se praticamente da sempre la questione dell'interruzione dei trattamenti sanitari ha com'è noto tradizionalmente animato serrati confronti, assai raramente – forse favorita dalla capillare diffusione dei *social network*⁶⁸, per un verso, e da una ormai mutata e diffusa sensibilità della coscienza sociale sul punto⁶⁹, per un altro – la contrapposizione nel dibattito pubblico è sembrata sfiorare vette talmente aspre e, appunto, estremizzate di confronto come in tale occasione⁷⁰.

Lungi dal configurarsi come un giudizio alla stregua di tutti gli altri ordinariamente svolgentisi innanzi a sé – per venire al secondo dei richiamati elementi – è noto come quello che ha visto proprio in questo caso coinvolta la Corte costituzionale non di rado esibisca un più elevato tasso di “politicità” a motivo del *modello* che *strutturalmente* lo connota ma pure, se non soprattutto, di “arbitrarietà” per l'*esperienza* che lo ha, nel corso del tempo, *funzionalmente* ri-plasmato⁷¹.

Rispetto al primo, ciò accade perché il giudizio di ammissibilità è fisiologicamente chiamato ad incidere su un istituto, come appunto quello del referendum abrogativo, che tipicamente rappresenta, per mutuare un'espressione proveniente dal lessico economico⁷², sempre il *second best* offerto al cittadino. Nel senso in altre parole che, per modello, l'elettore ha a disposizione solamente «due schede di voto» come «quella elettorale, per scegliere i propri

⁶⁶ In tal senso, *ex plurimis*, L. MOSCA, *Partecipare comunicando in una società mediatizzata: una introduzione*, in *Partecipazione e conflitto*, n. 1/2009, 7 ss.; P. AROLDI, *Mediatizzazione della società, cittadinanza digitale e necessità della Media Education*, in AA.VV., *Libro bianco Media e Minori. L'educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus*, a cura di M. Sala, Soveria Mannelli (CZ), 2021, 39 ss.; A. DE MAGGIO, *La Società mediatizzata: storia e trasformazioni*, in www.sociologicamente.it (9 luglio 2021).

⁶⁷ Sul punto, D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020, spec. 316 s.

⁶⁸ In oggetto, P. FORTUNATO-M. PECORARO, *Polarizzazione da social media: chi è davvero a rischio*, in www.lavoce.info (14 ottobre 2021).

⁶⁹ Così, ad esempio, «il 56% degli italiani» si è dimostrato «assolutamente a favore di una legge sulla legalizzazione dell'Eutanasia, e un ulteriore 37%, per una regolamentazione dell'accesso a determinate condizioni fisiche e di salute» (sarebbe quanto emerso, appena qualche mese addietro, «da una ricerca Swg, commissionata dall'Associazione Luca Coscioni, su un campione di 1000 persone di tutte le fasce di età»): cfr. REDAZIONE ANSA, *Eutanasia: 93% italiani a favore ma all'oscuro sulla legge*, in www.ansa.it (7 agosto 2022).

⁷⁰ In tal senso, L. DE SIO-M. BOLDRINI-F. TRASTULLI, *Domande degli elettori e offerta dei partiti: declino dei temi economici (tranne M5S) e “polarizzazione indotta”*, in <https://cise.luiss.it> (8 settembre 2022).

⁷¹ Sul punto, F. PALLANTE, *Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento*, in www.osservatorioaic.it (7 dicembre 2021).

⁷² Quando, *id est*, «non si realizzano tutte le condizioni (almeno una di esse manca) che garantiscono l'ottimo assoluto in senso paretiano» – secondo «un teorema dell'economia del benessere» – «la situazione preferibile che può essere raggiunta viene detta», appunto, «s. b. o subottimale»: in oggetto, M. FRANZINI, voce *Second best*, in *Dizionario di Economia e Finanza*, in www.treccani.it (2012).

rappresentanti alla Camera e al Senato» e «quella referendaria, per correggere l'indirizzo politico espresso dalla maggioranza parlamentare»⁷³: specie, se non *a fortiori*, proprio quando la disposizione indubbiata sia espressiva di una scelta legislativa talmente risalente nel tempo da essere da taluni ritenuta *ratione temporis* abbondantemente superata ed obsoleta, come appunto quella relativa all'omicidio del consenziente.

Con riferimento all'esperienza, in questa sede basterà appena ricordare come proprio alla quasi cinquantennale evoluzione della giurisprudenza costituzionale in ambito referendario sarebbe da ascrivere l'*emersione* (quando non la vera e propria *esaltazione*) della componente maggiormente discrezionale del sindacato di ammissibilità del giudice delle leggi⁷⁴. Più esattamente inquadrata (o, come che sia, sopraggiunta) in una cornice talmente articolata e complessa, non desta troppo scalpore, quindi, il commento di quanti hanno intravisto proprio nella conferenza stampa in esame una "certa" connotazione politica o metagiuridica⁷⁵.

Che la complessiva disciplina delle scelte esistenziali della persona umana⁷⁶ – come appunto è stata quella presa di mira dalla richiesta referendaria sul fine-vita – presenti *ex se* un ineliminabile (se non uno dei più elevati in assoluto dell'ordinamento) grado di politicità da considerare ai fini di una diffusione pubblica o meno della sentenza ad essa relativa appare infine, per venire al sopraccitato oggetto della conferenza stampa, affermazione talmente scontata da quasi non necessitare in questa circostanza di essere sottolineata. La stessa Consulta d'altro canto, come si ricorderà, affrontando la delicata questione della differenza tra «uccidere» e «lasciar morire» nel diverso ambito dell'inizio-vita, ebbe a discorrere di una scelta «così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea», da potersi definire senza tema di smentita «tragica»⁷⁷.

⁷³ «Invenzione straordinaria e innovativa», insomma, «il referendum, fino ad allora sconosciuta al nostro ordinamento. Il voto referendario è la 'seconda scheda' che ciascun elettore ha in mano per imporre una decisione ai propri rappresentanti»: cfr. A. PUGIOTTO, *La Corte costituzionale e i cittadini*, cit., spec. 14.

⁷⁴ Così, tra i molti, A. MORRONE, *Il referendum manipolativo: abrogare per decidere*, in *Quad. cost.*, n. 2/2017, part. 331 ss.; N. FIANO, *Il Legislatore alla prova della digitalizzazione della raccolta di firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare e... per la presentazione delle candidature alle elezioni?*, in *Rivista "Gruppo di Pisa"*, n. 1/2023, spec. 13 s.

⁷⁵ «A fronte di questo trend stratificato, e quindi di un complesso quadro interpretativo – in verità non sempre lineare e privo di coni d'ombra, della giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato di ammissibilità delle richieste referendarie – la inaspettata sortita del presidente Amato si carica», insomma, «di significato politico o metagiuridico; la materia referendaria genera altissima tensione, portando i 'Confratelli' della Corte in contatto diretto con la politica, spesso inimicandosela e creando fratture»: in tal senso, J.S. BAROLOMEI, *op. cit.*

⁷⁶ «Di tutte quelle decisioni dell'essere umano», vale a dire, «connotate dall'ineliminabile ossimoro di essere biologicamente necessitate e, purtuttavia, culturalmente demandate alla libera decisione di ciascun consociato»: «il sostantivo 'scelta' evocando, appunto, la libera opzione dell'uomo e l'aggettivo 'esistenziale' presupponendo invece un comportamento fisiologicamente imposto dalla nostra stessa appartenenza biologica» (sul punto, sia consentito rinviare a S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Milano, 2012, spec. 1 s.).

⁷⁷ Sul punto, sent. n. 84/2016 (punto 11 *cons. dir.*) su cui, *ex multis*, v. almeno C. CASONATO, *Sensibilità etica e orientamento costituzionale. Note critiche alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2016*; M. D'AMICO, *La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell'embrione*; M.P. IADICICCO, *La «scelta tragica» sul destino degli embrioni non impiantati tra discrezionalità del legislatore e vaglio del giudice costituzionale*; V. MARZOCCO, *In potenza o in atto? La Corte costituzionale e lo statuto normativo dell'embrione*; S. PRISCO, *Il diritto e l'embrione come soggetto di narrazioni*; G. RAZZANO, *Corte costituzionale n. 84 del 2016, sulla*

Di tasselli utilmente valutabili per la futura ostensione pubblica delle proprie sentenze da parte del Tribunale costituzionale (*recte*, del/la suo/a Presidente) non sembrano, in conclusione, affatto mancare (e di non pochi altri potrebbe ancora dirsi): alla prossima “strategia” comunicativa del primo (e, soprattutto, del/lla secondo/a che lo presiederà), casomai, è demandato il non facile compito di darne volta per volta la giusta collocazione. Nella consapevolezza che anche ricondurre il mosaico della divulgazione pubblica ad un disegno complessivamente unitario può senz’altro equivalere a rendere – per tale via mediatica – un migliore servizio alla concreta implementazione della Carta costituzionale, e soprattutto alla diffusione dei suoi valori fondamentali, nella comunità dei cittadini.

tutela dell’embrione e l’interesse della ricerca scientifica: una sentenza ispirata alla prudentia?; A. RUGGERI, *Questioni di costituzionalità inammissibili per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte cost. n. 84 del 2016, in tema di divieto di utilizzo di embrioni crioconservati a finalità di ricerca)*; A. SPADARO, *Embrioni crio-congelati inutilizzabili: la Corte costituzionale se ne lava le mani, ma qualcosa dice... (nota a C. cost., sent n. 84/2016)*, tutti in *Biolaw Journal*, n. 2/2016, rispettivamente, 157 ss., 171 ss., 183 ss., 197 ss., 209 ss., 223 ss., 245 ss. e 253 ss.). V. pure E. CHIEREGATO, *La resistenza del divieto di donazione di embrioni alla ricerca scientifica tra margine di apprezzamento europeo e deferenza al legislatore*, in www.forumcostituzionale.it (4 giugno 2016); V. TIGANO, *De dignitate non disputandum est? La decisione della Consulta sui divieti di sperimentazione sugli embrioni e di revoca del consenso alla P.M.A.*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it (8 maggio 2016).